



Arcidiocesi di Milano



Garantire la riservatezza in Parrocchia

Quinta lezione del corso di diritto
dell'amministrazione della Parrocchia



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Indice

1. Principi generali
2. Applicazione nell'ambito di alcune attività
 1. Registri canonici
 2. Attività pastorali con minorenni
 3. Attività pastorali con maggiorenni
 4. Foto e video
 5. Videocamere
 6. Messa in streaming



La «nascita» del diritto alla privacy negli ordinamenti civili

Fu un matrimonio abbastanza chiacchierato a stimolare la prima definizione del diritto alla privacy.

Nel 1883 trova grande spazio sulla carta stampata la relazione tra Samuel D. Warren, rampante avvocato di Boston, e Mabel Bayard, figlia di Thomas, allora senatore e di lì a poco Segretario di Stato statunitense.

Negli anni successivi i giornali diedero risalto ad alcuni lutti che colpirono la famiglia nonché ad alcune serate trascorse dalla signora Warren in compagnia di altri uomini: tra il 1882 e il 1890 i maggiori quotidiani di Washington, New York e Boston pubblicarono circa sessanta articoli sulla coppia corredati da fotografie scattate anche in momenti intimi



Samuel Warren e Louis Brandeis

Non c'erano strumenti giuridici che la coppia avrebbe potuto utilizzare per arginare tale eccessiva copertura mediatica. Si trattava di un problema nuovo: la Kodak aveva prodotto la prima macchina fotografica «portatile», diveniva facile raccogliere e diffondere dati (fare foto e stamparle sui giornali). Samuel Warren chiese quindi aiuto al suo socio ed ex compagno di classe ad Harvard, Louis D. Brandeis e così insieme scrissero un articolo poi pubblicato sulla più prestigiosa rivista di diritto (di allora e ancora di oggi), l'*Harvard Law Review*, intitolato *The Right to Privacy*



La riservatezza nelle attività parrocchiali

“The Right to Privacy”

[*Harvard Law Review* 4 (1890) 193-220]

Le premesse appaiono straordinariamente contemporanee: i due giuristi notavano come l’acquisizione di dati personali stesse diventando sempre più facile – si diffondevano infatti le prime macchine fotografiche ad uso personale – e come gli stessi dati acquisivano sempre più valore economico.

Il diritto alla privacy viene quindi teorizzato separandolo e paragonandolo al diritto di proprietà. A differenza di quest’ultimo, infatti, il diritto alla riservatezza si caratterizza per la sua immaterialità ma ne condivide lo *ius excludendi*, cioè la possibilità per un soggetto di escludere chiunque dalla propria vita privata, in altre parole la facoltà di condividere la propria intimità solo se e con chi si desidera. Utilizzando le parole dei due autori, essi riconoscono come bene giuridico la «sensibilità umana», cioè i pensieri, i sentimenti e le emozioni, che ciascuno ha il diritto di decidere a chi comunicare. Riprendendo le parole usate da un giudice in un saggio del 1888, Warren e Brandeis descrivono il diritto alla privacy come il diritto «*to be let alone*», cioè – in una traduzione italiana libera – di «essere lasciati in pace».



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Il diritto alla riservatezza nel diritto canonico

Diritto alla riservatezza e alla buona fama proprio dell'ordinamento canonico già prima del 1890.

Nella storia: foro interno, libera scelta del confessore, segreto confessionale;
Ora: Can. 220

Con l'evoluzione della tecnologia e della sensibilità culturale è necessario formulare norme più precise a tutela della riservatezza

Decreto CEI 1999 e 2018

Nel 2018 la CEI ha istituito un tavolo di lavoro sulla materia che ha pubblicato indicazioni e modelli a cui queste slide fanno riferimento



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Quali norme regolano la riservatezza degli Enti canonici?

Art. 7 c.1 -2 Costituzione italiana

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Art. 2 c. 1 dell'Accordo di Revisione del Concordato del 1984

La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.



Quali norme regolano la riservatezza degli Enti canonici?

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Articolo 91 - Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose (C165)

1. Qualora in uno Stato membro **chiese** e associazioni o comunità religiose **applicano**, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, **corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.**
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfatti le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Quali norme regolano la riservatezza degli Enti canonici?

In Italia già dal 1999 la Chiesa cattolica era munita di un proprio corpus di norme completo: il Decreto Generale della CEI.

Nel 2018 tale DG è stato aggiornato e adeguato ai principi del GDPR



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Quando si applica il solo Decreto Generale CEI?

In presenza di tutte le seguenti condizioni:

1. Il trattamento riguarda la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione della Chiesa cattolica;
2. Il trattamento ha ad oggetto i dati relativi ai fedeli e ai soggetti che, con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa, entrano in contatto con la Chiesa;
3. I dati così raccolti non devono essere comunicati al di fuori della Chiesa

Al di fuori di questi casi si applicherà anche la normativa comune, in particolare il GDPR.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Dato personale

Qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

- (art. 2 n. 1 Decreto CEI)



Trattamento dei dati

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

(art. 2 n.2 Decreto CEI).



Principio di minimizzazione dei dati

Devono essere richiesti e trattati solo quei dati personali strettamente necessari al fine per cui vengono raccolti.

(art. 2 n. 1 Decreto CEI)

Ad esempio, per l'iscrizione al catechismo non si potrà richiedere il reddito o le patologie di cui soffrono i genitori del ragazzo, perché dati superflui per la frequenza agli incontri.



Il Titolare del Trattamento

- Il «Titolare del trattamento» è “la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”(art. 2 n.7 Decreto CEI).
- Pertanto, il Titolare del trattamento sarà la persona giuridica che tratta i dati decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell’aggiornamento e della custodia dei dati stessi. La Parrocchia – e non il Parroco – è pertanto Titolare del Trattamento dei dati dei registri canonici, degli elenchi del catechismo, dei malati, della Caritas...



Il Responsabile del Trattamento

- Il «responsabile del trattamento» è “la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 2 n.8 Decreto CEI).
- Il Responsabile del Trattamento è una figura solamente eventuale, presente laddove i dati vengano trasmessi a terzi (ad es. una società che fornisce servizi informatici) perché svolgano un servizio per conto del Titolare (ad es. gestire le iscrizioni dell’Oratorio).
- Il Decreto, così come il GDPR, prevede alcuni precisi obblighi per il Responsabile del Trattamento quali, tra gli altri: la tenuta del registro dei trattamenti svolti (art. 19, § 2 Decreto CEI); l’adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un RPD-DPO nei casi previsti (art. 18 Decreto CEI).



L'incaricato del trattamento

Tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumono il ruolo di «incaricati al trattamento» o «autorizzati al trattamento». Essi devono seguire le istruzioni impartite dal Titolare.

In organizzazione articolate (come le Curie diocesane) è possibile creare «livelli gerarchici» di incaricati, ad es. il capo ufficio (che avrà anche compiti di vigilanza) e gli addetti.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

RDP/DPO

- Il Responsabile della Protezione dei Dati è un professionista esterno alla persona giuridica del Titolare o del Responsabile del Trattamento che ha compiti di consulenza e vigilanza stabiliti dal Decreto (art. 18).
- Per Decreto CEI e GDPR questa figura è in genere facoltativa; è obbligatoria nel caso in cui il trattamento si svolga su «larga scala».
- Normalmente per le parrocchie non è necessario il DPO, è invece consigliato per le Diocesi.



Base giuridica

Il trattamento dei dati è consentito solo in presenza di una base giuridica che lo giustifica:

- Per le attività di una parrocchia la base giuridica più comune è il «legittimo interesse» della Chiesa a svolgere la sua missione, come riconosciuto dalla L. 121/85.
- Per il trattamento dei dati nei registri, la base giuridica è la necessità di adempiere ad obblighi stabiliti da norme canoniche.
- Il consenso dovrà essere esplicitamente richiesto solo in casi «residuali», come per la pubblicazione di foto e video sui social o per trattare dati «sensibili» diversi dall'appartenenza religiosa (es. dati relativi alla salute)



La riservatezza nelle attività parrocchiali

L'informativa

Nel momento in cui si raccolgono i dati deve essere sempre consegnata un'informativa sul loro trattamento. Unica eccezione riguarda i registri canonici (e l'attività dei tribunali ecclesiastici).

L'informativa deve contenere quanto richiesto dall'art. 6 del Decreto CEI (Chi utilizzerà i dati? Su quale base? Per quali fini?) e la data dell'ultimo aggiornamento



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Registro delle attività di trattamento

Il Registro delle attività di trattamento è uno strumento obbligatorio per ogni Titolare regolato dall'art. 19 del Decreto CEI.

E' una sorta di «indice degli archivi» che descrive in modo sintetico le misure di sicurezza e quali elenchi sono tenuti dalla Parrocchia.

Un modello, preparato dall'Ufficio Giuridico della CEI, è allegato a queste slide



La riservatezza nelle attività parrocchiali

I principi base per ogni operatore pastorale

- La violazione della riservatezza è punita, prima che da leggi e regolamenti, con pesanti sanzioni pre-giuridiche (perdita di credibilità e di fiducia).
- Fare un elenco dettagliato di ogni precauzione da prendere per garantire la riservatezza è impossibile.
- Innanzitutto, quindi, bisogna raccomandare a tutti gli operatori pastorali discrezione, prudenza e buon senso.
-



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Alcune raccomandazioni

- I supporti in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1 f).
- L'accesso ai dati deve essere permesso al minor numero di persone possibile
- I dati devono essere utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dalla legge o per quelli per cui l'interessato ha prestato il proprio esplicito consenso (art. 3 §1 b).
- È necessario rispettare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1 c): potranno essere trattati solo quei dati personali strettamente necessari al fine per cui vengono richiesti. Ad esempio, per l'iscrizione al catechismo non si potrà richiedere il reddito o le patologie di cui soffrono i genitori del ragazzo, perché dati superflui per la frequenza agli incontri.
- Bisogna garantire la distruzione sicura dei documenti contenenti dati non più utili, stracciandoli o inserendoli nel tritadocumenti.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

La tenuta dei registri canonici

- La normativa canonica vigente prevede che una Parrocchia conservi i seguenti registri:
 - Battesimo
 - Matrimonio
 - Defunti
 - Onere delle pie fondazioni (tabella e registro)
 - Registro delle messe intenzionate
 - Cresime
- E' raccomandato anche il registro delle Prime comunioni



La riservatezza nelle attività parrocchiali

La tenuta dei registri canonici

- Nel rispetto del **principio di minimizzazione**, i dati da richiedere e da conservare nei registri devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 3 §1 c del Decreto). Ciò significa che si limiterà la raccolta e la conservazione a quei dati stabiliti dalla legge canonica o che vengono abitualmente registrati secondo prassi consolidata.
- Ad esempio, nel registro dei battesimi si eviterà di segnare la professione dei genitori o di padrino e madrina; l'età e la professione degli sposi e dei testimoni saranno necessari per compilare l'atto di matrimonio ma si eviterà di annotare sullo stesso i numeri telefonici o gli indirizzi email degli stessi.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

La tenuta dei registri canonici

- La **base giuridica del trattamento** è la necessità di adempiere a un obbligo previsto dalle norme canoniche (art. 4§1, b del Decreto) per tutti i registri elencati tranne per l'ultimo, quello delle Prime Comunioni, non obbligatorio ma raccomandato dalla delibera CEI n. 8. In questo caso la base giuridica è identificabile nel legittimo interesse del Titolare (art. 4§1, e del Decreto).



La riservatezza nelle attività parrocchiali

La tenuta dei registri canonici

- **Non è necessario acquisire alcun consenso e nemmeno fornire alcuna informativa** per acquisire e conservare i dati che, secondo la legge canonica, devono essere trascritti nei registri.
- **L'interessato ha diritto a chiedere certificati ma non ha facoltà di consultare i propri dati contenuti nei registri. Ciò significa, ad esempio, che un fedele non può vedere il proprio atto di battesimo presente nel registro o chiederne una sua copia.**
- In caso di richiesta di annotazione dell'abbandono formale della Chiesa cattolica da parte di un fedele battezzato, sarà necessaria la consueta comunicazione dell'Ufficio Sacramenti.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

La tenuta dei registri canonici

- I certificati dei sacramenti devono essere compilati in ambienti e con modalità che garantiscano la riservatezza dei registri. Si eviterà, ad esempio, di aprire il registro dei battezzati dinanzi al richiedente in modo che possa facilmente leggere i dati ivi contenuti.
- I certificati dei sacramenti possono essere rilasciati solamente agli interessati; ai loro genitori o tutori se minorenni ovvero a chiunque da essi sia delegato. .



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- È innanzitutto necessario ricordare il **principio di minimizzazione** dei dati (art. 3 §1.c): potranno essere richiesti ai partecipanti ai percorsi di catechesi solo quei dati personali strettamente necessari a prendere parte ad essi.
- Pertanto richiedere un contatto telefonico o email ai partecipanti (o ai loro genitori/tutori se minorenni) è lecito e ragionevole per comunicare informazioni o attività della parrocchia. Al contrario, chiedere di indicare il reddito familiare o il tipo di automobile posseduta potrebbe essere superfluo per la partecipazione a un percorso di catechesi e, pertanto, illecito.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- La **base giuridica** che permette la raccolta dei dati è **il legittimo interesse** della Parrocchia a svolgere liberamente “la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione” così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984.
- Gli interessati devono prendere visione, al momento della raccolta dei dati, apposita **informativa circa il trattamento dei dati personali**. L’informativa può essere consegnata solo una volta e non vi è obbligo di fornirla nuovamente ogni anno al rinnovo dell’iscrizione, salvo cambiamenti sostanziali nella stessa.
- L’informativa potrà essere stampata e consegnata oppure distribuita in formato digitale, potrà essere inoltre esposta in bacheca o pubblicata sul sito internet



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- Sarà necessario raccogliere **il consenso al trattamento di dati “particolari”** se vengono segnalate alla parrocchia patologie rilevanti che interessano il minore (come le intolleranze o le allergie alimentari).
- Sarà anche **necessario raccogliere il consenso al trattamento di foto e video** se la Parrocchia prevede di acquisire e archiviare o pubblicare sui social tali tipo di dati. Tuttavia, il singolo partecipante deve essere in grado di prendere parte alle attività anche qualora non abbia prestato tale consenso. In questo caso, se l’interessato fosse involontariamente ripreso il suo volto dovrà essere reso iriconoscibile.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- L'elenco degli iscritti al catechismo di ciascun gruppo/classe potrà essere consegnato alle catechiste che avranno il compito di non divulgarlo e di conservarlo con cura evitando così possibili furti di dati.
- In generale, un operatore pastorale deve trattare – quindi, deve essere messo a conoscenza – solo di quei dati personali necessari per il suo servizio.
- Quindi, ad esempio, un animatore all'oratorio estivo è necessario che sappia i nomi dei ragazzi della sua squadra ma se non vi è concreta necessità non deve essere informato delle difficoltà in famiglia o dell'eventuale terapia farmacologica.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- La parrocchia potrà, con moderazione, comunicare all'interessato iniziative pastorali non direttamente collegate al percorso di catechesi. La base giuridica di questo trattamento sarà sempre il legittimo interesse della Chiesa.
- Se si intende fare ciò, è sempre bene chiedere la volontà dell'interessato di ricevere queste comunicazioni, anche con apposite caselle nel modulo di iscrizione.
- Ad ogni comunicazione deve essere anche indicata una o più modalità semplici per non essere più contattato per questo genere di informazioni (ad esempio, l'invio di una e-mail).



Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- Il consenso a partecipare alle attività – ed eventualmente all'utilizzo dei dati, per foto, video e dati sanitari – deve essere formulato da entrambi i genitori. Tale consenso è ordinariamente espresso con la firma di entrambi i genitori.
- Eccezionalmente, il consenso può essere espresso da un solo genitore mediante autodichiarazione che il genitore non firmatario è d'accordo con la scelta o comunque che la scelta è stata presa nel rispetto delle disposizioni relative alla potestà genitoriale



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività per minori (catechesi, doposcuola...)

- Le schede di iscrizione alle attività devono essere conservate per 5 anni.
- Le autocertificazioni e i patti di responsabilità reciproca relativi al periodo di emergenza devono essere distrutti il prima possibile, in quanto sarebbero stati conservati «fino alla fine del tempo di emergenza», scaduto il 31 marzo 2022.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Attività pastorali per maggiorenni (ad es. corso fidanzati)

- Vale quanto già illustrato: è necessario rispettare il **principio di minimizzazione dei dati**.
- **La base giuridica è il legittimo interesse della Chiesa.**
- **È necessario fornire l'informativa.**



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Uso di foto e video

- È sempre necessario ricevere il consenso per poter fotografare e pubblicare foto e video.
- Per Matrimoni, Cresime e Comunioni il rapporto è diretto tra fotografo e famiglie, se qualcuno non gradisce le foto può dirlo direttamente al fotografo.
- Particolare riflessione merita l'opportuno di pubblicare foto e video sui social parrocchiali. Vanno sempre evitate foto poco opportune o pubblicate in ore poco opportune.
- Evitare «effetto sorpresa».



Videosorveglianza

- L'installazione di un sistema di videosorveglianza negli ambienti parrocchiali deve tener conto del rispetto della riservatezza.
- Deve essere permesso ai fedeli di entrare, pregare e uscire dalla Chiesa senza essere ripresi.
- Le videocamere possono essere installate al fine di garantire la sicurezza di beni che potrebbero essere oggetto di furto, come ad esempio le opere d'arte.
- Le videocamere di sorveglianza che riprendono luoghi in cui si svolgono attività parrocchiali dovranno essere disattivate durante le stesse (ad es. durante l'oratorio estivo saranno disattivate le eventuali telecamere che riprendono i campi mentre possono rimanere attive quelle che coprono il parcheggio).



Videosorveglianza

- La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli, visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.
- Lo Statuto dei lavoratori elenca le uniche finalità per cui la videosorveglianza è ammessa:
 - finalità organizzative e produttive;
 - tutela della sicurezza del lavoro;
 - tutela del patrimonio aziendale
- In casi di presenza di installazione di telecamere nei luoghi di lavoro devono essere contattati:
 - i sindacati aziendali o meglio le RSU o le RSA; a queste il datore di lavoro deve inviare la comunicazione preventiva per poi trovare un accordo sui luoghi e modalità di installazione degli impianti;
 - se non ci sono sindacati aziendali o l'accordo con questi non riesce, il datore di lavoro deve chiedere l'autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro.



Messa in streaming

- Rimandiamo all'articolo «La Messa in diretta» <https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/10/La-Messa-in-diretta.pdf>
- Ricordiamo: la necessità di avvertire all'ingresso che la Messa viene trasmessa con annessa informativa privacy (o almeno link di rimando); la necessità di garantire a un fedele la partecipazione alla Messa senza essere ripreso, attraverso la predisposizione di aree non coperte dalle telecamere; l'attenzione nelle riprese.



La riservatezza nelle attività parrocchiali

Risorse elettroniche

- Pagina dedicata alla Privacy dell'Ufficio Giuridico CEI
- <https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-e-privacy/>

- Pagina dedicata alla Privacy dell'Avvocatura
<https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/privacy/privacy-6335.html>



Grazie.
